

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA  
COMUNITARIA DI:**

**ORGANIZZAZIONE INTEGRATA DELLE INIZIATIVE PER LA  
VALORIZZAZIONE DELLA RETE DEI CASTELLI TARENTINI**

**CIG: 8390197199**

**- PARTE AMMINISTRATIVA -**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	2
Art. 3 - Obblighi a carico dell'appaltatore	2
Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante	3
Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	3
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	4
Art. 7 - Durata del contratto	4
Art. 8 - Importo del contratto	4
Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto	4
Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto	4
Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto	5
Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità	5
Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	5
Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto	6
Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore	6
Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	6
Art. 17 - Subappalto	7
Art. 18 - Tutela dei lavoratori	7
Art. 19 - Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	7
Art. 20 - Sicurezza	8
Art. 21 - Elezione di domicilio dell'appaltatore	9
Art. 22 - Proprietà dei prodotti	9
Art. 23 - Trattamento dei dati personali	9
Art.24 - Codice comportamentale	10
Art. 25 - Garanzia definitiva	10
Art. 26 - Obblighi assicurativi	11
Art. 27 - Penali	11
Art. 28 - Risoluzione del contratto	12
Art. 29 - Recesso	12
Art. 30 - Definizione delle controversie	12
Art. 31 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 32 - Obblighi in materia di legalità	13
Art. 33 - Spese contrattuali	13
Art. 34 - Disposizioni anticorruzione	14
Art. 35 - Norma di chiusura	14

## **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Organizzazione integrata delle iniziative per la valorizzazione della rete dei Castelli trentini.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano attività artistico/spettacolari svolte all'interno di alcuni Castelli trentini per la valorizzazione dei luoghi. Le attività si svolgeranno negli spazi aperti pertinenti ai castelli, come specificato nei documenti allegati.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

## **Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere svolto nei siti di seguito indicati:
  - a) Castello del Buonconsiglio
  - b) Castel Beseno
  - c) Castel Caldes
  - d) Castel Stenico
  - e) Castel Thuntenendo conto delle loro caratteristiche storico architettoniche e della relativa vocazione, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni anti-contagio, correlate all'emergenza sanitaria COVID-19, di cui all'art.6, comma 1, voce a7).
2. Gli eventi saranno proposti, secondo quanto definito nell'offerta tecnica e nel cronoprogramma: in ogni caso, gli eventi dovranno essere differenziati nelle varie sedi castellane. L'appaltatore dovrà corrispondere, per ogni evento, un rimborso spese forfettario in linea con quanto stabilito dal tariffario per concessione spazi, come di seguito indicato:
  - Buonconsiglio: euro 350,00 più IVA di legge
  - Beseno: euro 350,00 più IVA di legge
  - Stenico: euro 350,00 più IVA di legge
  - Thun: euro 350,00 più IVA di legge
  - Caldes: euro 150,00 più IVA di leggeGli importi saranno conteggiati, alla conclusione del ciclo di eventi, sulla base degli spettacoli effettivamente svolti e trattenuti dalla rata del saldo - ved. art. 13 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
3. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: Organizzazione integrata degli eventi "chiavi in mano", comprensiva di proposta artistico-spettacolare, aspetti tecnico-logistici per la realizzazione degli eventi, vendita dei titoli di accesso, promozione, gestione del pubblico comprensiva di safety, servizi di sala e security ove necessario. Tutti gli oneri organizzativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: noleggio attrezzature, luci, predisposizione palco, predisposizione platea, oneri Siae, Enpals, compensi e spese di trasferta e viaggio degli artisti) sono a carico dell'appaltatore.
4. I castelli risultano dotati delle seguenti agibilità:
  - Castello del Buonconsiglio: agibilità art. 80 del TULPS per la Loggia del Romanino, manifestazioni di pubblico spettacolo (quali concerti musicali, spettacoli senza scenografie, proiezioni digitali) per un numero massimo corrispondente a quanto indicato nell'allegato a7;
  - Castel Beseno: agibilità ai sensi art. 80 del TULPS che autorizza per il Campo dei Tornei l'esecuzione di spettacoli senza installazioni di strutture per un numero massimo corrispondente a quanto indicato nell'allegato a7;
  - Castel Caldes: agibilità ai sensi art. 80 del TULPS che autorizza per il Cortile d'ingresso Concertini e convegni per un numero massimo corrispondente a quanto indicato nell'allegato a7;
  - Castel Thun: agibilità ai sensi art. 80 del TULPS che autorizza per il Campo dei Tornei l'esecuzione di spettacoli senza installazioni di strutture per un numero massimo corrispondente a quanto indicato nell'allegato a7;

- Castel Stenico: l'area deputata all'attività artistica non è dotata di alcuna agibilità ancorché si tratti di luogo non confinato ed esterno alle mura del castello.

Il numero di presenze massime è già stato ricalcolato in funzione dei protocolli in vigore a causa dell'emergenza sanitaria.

L'appaltatore si farà carico di tutte le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione degli spettacoli programmati presso le sedi museali, e dovrà consegnare alla stazione appaltante copia dell'autorizzazione del Servizio di polizia amministrativa provinciale e gli eventuali verbali della Commissione di vigilanza., le eventuali comunicazioni alla Questura di preavviso di pubblica manifestazione di cui all'art.18 del T.U.L.P.S., nonché copia di eventuali autorizzazioni sanitarie.

5. L'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto deve avvenire nel rispetto del contratto che verrà stipulato e che riporterà le indicazioni del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.
6. All'appaltatore spettano gli introiti dalla vendita dei titoli di accesso agli eventi.
7. In caso di maltempo, l'appaltatore dovrà provvedere ad individuare con l'Ente gestore dei castelli una possibile data di recupero dell'evento. Se non fosse possibile concordare una nuova data e l'evento dovesse comunque saltare, una quota parte del compenso - pari al compenso suddiviso per il numero degli eventi - sarà decurtata dalla prima rata di pagamento successiva alla cancellazione, fatte salve le spese sostenute e documentate dall'appaltatore.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore**

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6 e nel rispetto degli aspetti di tutela beni storico artistici, tenuto conto che i castelli sono luoghi storico artistici ai sensi del D.lgs 42/2004. Al fine di NON ARRECARRE danni né diretti né indiretti possibili alla pavimentazione dei siti e alla struttura museale, dal periodo di allestimento al disallestimento potranno intercorrere massimo 4 giorni complessivi. In caso di posizionamento degli allestimenti (ad esempio: struttura, palco) su prato con mantenimento oltre il termine dei 4 gg. comporterà a carico dell'appaltatore l'addebito di una quota per il ripristino del manto erboso quantificato in € 8/m<sup>2</sup> (otto euro a mq). L'appaltatore sarà comunque responsabile di qualsiasi danno arrecato alla struttura museale e ai relativi beni mobili.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle planimetrie e delle capienze come indicate nella documentazione fornita dall'ente gestore dei castelli.
5. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.
6. L'appaltatore ha l'obbligo di restituire i luoghi nello stato in cui sono stati consegnati per lo svolgimento dell'attività, provvedendo alla rimozione anche dei rifiuti eventualmente prodotti in occasione di ogni singola iniziativa.
7. L'appaltatore è tenuto ad effettuare un **sopralluogo obbligatorio** di tutti i siti che ospiteranno gli eventi oggetto del contratto, per verificarne le criticità architettoniche e logistiche che potrebbero influire sulla formulazione dell'offerta. Nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto per far fronte ad eventuali problematiche non evidenziate durante il sopralluogo. Data e ora del sopralluogo saranno da concordare almeno 48 ore prima con il referente della stazione appaltante, che potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente gestore

dei castelli. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire esclusivamente via mail all'indirizzo [sopralluoghi@centrosantachiara.it](mailto:sopralluoghi@centrosantachiara.it)

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'appaltatore le planimetrie e le capienze dei luoghi all'interno dei quali si svolgeranno le prestazioni oggetto dell'appalto.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
  - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
  - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
  - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
  - d) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*”;
  - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
  - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
  - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
  - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
  - i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
  - j) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal

caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
  - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
  - a.4) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI);
  - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
  - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
  - a.7) Planimetrie dei luoghi di rappresentazione nei 5 Castelli, contenenti anche le indicazioni relativi ai limiti di capienza, nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio COVID-19;
  - a.8) Schede descrittive delle caratteristiche storico architettoniche dei 5 Castelli e delle loro vocazioni;
  - a.9) Cronoprogramma predisposto dall'appaltatore così come approvato dalla stazione appaltante e dall'Ente gestore dei castelli;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha la durata di 2 mesi dall'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 ottobre 2020.

#### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo del servizio si intende onnicomprensivo di costi organizzativi, oneri e altri costi eventualmente sostenuti dall'appaltatore, fatta eccezione per l'iva di legge.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso avvalendosi del personale dell'Ente Castello del Buonconsiglio Monumenti e collezioni provinciali. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Entro 10 giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore, verificate le disponibilità temporali per la programmazione effettiva con l'Ente gestore dei Castelli, deve presentare il programma

definitivo, redatto sulla base dell'offerta tecnica presentata, all'approvazione del direttore dell'esecuzione.

5. Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore secondo il programma di quest'ultimo. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore
6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

#### **Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### **Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 13 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore nel modo seguente:
  - 10% alla stipula del contratto;
  - 40% ad esecuzione del 50% delle prestazioni oggetto del contratto, intese come numero di eventi indicati in offerta tecnica;
  - 50% al termine della manifestazione su presentazione della rendicontazione delle voci di spesa. Complesso iniziative.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

#### **Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 - Vicende soggettive dell'appaltatore**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della



cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

#### **Art. 17 - Subappalto**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.

#### **Art. 18 - Tutela dei lavoratori**

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. + precisazione
2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad assolvere agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti di collaboratori ed artisti contrattualizzati e/o scritturati.

#### **Art. 19 - Sicurezza**

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le siano applicate le disposizioni in materia di contenimenti del COVID-19 ed a verificare che dette disposizioni siano correttamente rispettate anche dal pubblico.
5. L'appaltatore dovrà firmare ed eventualmente integrare le informazioni contenute nel DUVRI e fornire il POS per ogni singola iniziativa.
6. L'appaltatore è responsabile inoltre di tutti i danni a cose o persone, che dovessero avvenire nell'esecuzione dell'appalto, nonché della sicurezza del pubblico.

#### **Art. 20 - Elezione di domicilio dell'appaltatore**

1. L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

#### **Art. 21 - Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

## **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dall'Impresa saranno trattati per le finalità e nelle modalità di seguito specificate. Il trattamento dei dati è finalizzato a:
  - a) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto posto in essere;
  - b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità (come ad es. in materia di antiriciclaggio);
  - c) esercitare i diritti (ad es. di difesa) del titolare.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale mancata o errata comunicazione da parte dell'Impresa di una delle informazioni necessarie, può comportare l'oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e/o di contratto connessi rapporto di lavoro, tra i quali:
  - a) l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento dei dati personali ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
  - b) la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento dei dati personali agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, previdenziale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato;
  - c) l'impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi sopra indicati.
3. La gestione e conservazione dei dati è effettuata mediante archivi cartacei e archivi informatici, utilizzati dal Centro e/o da terze Società nominate quali Responsabili del trattamento. Gli archivi informatici sui quali sono archiviati i dati di cui sopra sono ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Ove si rendesse necessario, tuttavia, il Centro avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei propri archivi informatici in Paesi extra europei. In tal caso, il Centro assicura da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi volti a garantire un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
4. Il Centro non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati e/o di profilazione che riguardano i dati personali.
5. I dati potranno essere trattati da soggetti appositamente incaricati a trattare i soli dati necessari allo svolgimento dei compiti assegnati dal Centro, compiendo su di essi le sole operazioni indispensabili allo svolgimento dei compiti stessi ed in forza di specifici vincoli contrattuali. I dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto del Centro in sede giudiziaria.
6. Titolare del trattamento è il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 38122 - Trento, via S.Croce,67, tel.0461-213811. Per ogni altra informazione e/o per conoscere l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili, ove nominati, è possibile scrivere all'indirizzo: [info@centrosantachiara.it](mailto:info@centrosantachiara.it)
7. Ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l'Impresa che:
  - a) ha il diritto di chiedere al Centro quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, il trasferimento presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;
  - b) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicati dal Centro a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
  - c) ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).
8. L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

## **Art.23 Codice comportamentale**

1. L'Impresa si impegna:

a) a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento del 18 luglio 2014 nr. 1217;

A tal fine, l'Impresa dichiara di aver preso visione e scaricato dal sito istituzionale dell'ente (<http://www.centrosantachiara.it> nella sezione amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali / Codice Disciplinare) il Codice di comportamento sopra richiamato e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo;

b) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

2. Il mancato rispetto del Codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione contrattuale, come previsto dal secondo comma dello stesso articolo 2.

#### **Art. 24 - Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ad esclusione del comma 6 relativo al saldo.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Centro per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportarla alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **Art. 25 - Obblighi assicurativi**

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare polizze specificatamente riferite al presente appalto (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00.

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
6. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per persona.
7. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

#### **Art. 26 - Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni elencate in offerta tecnica è applicata una penale pari al 3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima dell'1% del valore contrattuale per singola iniziativa non realizzata nei termini previsti. E' considerato inadempimento anche la sostituzione non concordata ed approvata dalla stazione appaltante degli artisti così come indicati nell'offerta tecnica (progetto artistico).
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 27 - Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il calendario previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
  - f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
  - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
  - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - m) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
  - n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

#### **Art. 28 - Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 29 - Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 30 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:  
 "Art.(...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).  
 I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, identificato con il CIG n. **8390197199**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
 II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Centro Servizi Culturali Santa Chiara, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Centro Servizi Culturali Santa Chiara,,".
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva,

alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

#### **Art. 31 - Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Centro Servizi Culturali Santa Chiara, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### **Art. 32 - Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore, in caso di utilizzo.

#### **Art. 33 - Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 34 - Norma di chiusura**

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.